

TUA

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

ALL. 2



REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI FINANZA STRAORDINARIA

Giunta Regionale d'Abruzzo

Approvato con delibera del C.d.A. di T.U.A. S.p.A. n. 59 del 24 Ottobre 2019

Approvato con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. del.

(REGOLAMENTO OPERAZIONI FINANZIARIE.docx)

TuaModLet1802

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità nelle quali si realizzano le operazioni finanziarie poste in essere dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA (nel prosieguo, detta TUA) al fine di garantire che il processo di gestione delle risorse finanziarie sia realizzato in modo corretto, chiaro e trasparente, nel pieno rispetto di quanto previsto dal proprio Statuto e dalle normative vigenti anche in materia di controllo analogo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal disciplinare per il controllo analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo, si applica a tutte le tipologie di operazioni finanziarie effettuate dalla TUA SpA.

TITOLO II TIPOLOGIE DI OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 3 – OPERAZIONI FINANZIARIE ORDINARIE

1. Le tipologie di operazioni finanziarie ordinarie e dei servizi connessi, di competenza del Presidente sono i seguenti:

- a) apertura e chiusura di c/c bancari e postali e di cassette di sicurezza;
- b) disposizioni di pagamenti: bonifici bancari, assegni e altre modalità di pagamento;
- c) trasferimento fondi;
- d) emissione, traenza, girata, sconto e accettazione di effetti cambiari emessi o girati a favore della società;
- e) effettuazione di delegazioni di pagamento;
- f) firma degli ordinativi di pagamento e di incasso;
- g) riscossione di qualsiasi somma dovuta alla società da qualunque soggetto, pubblico o privato, rilasciando quietanze liberatorie.

2. Il Direttore Generale può effettuare le operazioni previste al comma 1, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione (*ai sensi dell'art. 30 dello Statuto*).

Art. 4 – OPERAZIONI FINANZIARIE SPECIALI

1. Le tipologie di operazioni finanziarie ordinarie che richiedono la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- a) mutui e finanziamenti di durata fino a 5 anni correlati ad investimenti;
- b) finanziamenti *stand-by*;
- c) fidi bancari (scoperto di c/c);

- d) anticipi su crediti;
- e) rilascio di garanzie (fidejussioni ed avalli) correlate alla gestione ordinaria;
- f) costituzione, svincolo e ritiro di depositi e di cauzioni di qualsiasi genere;
- g) accettazione ed effettuazione di cessioni di credito;
- h) rilascio di fidejussioni a favore delle società controllate per finanziamento investimenti.

Dette operazioni necessitano di espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Art. 5 – OPERAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE

1. Le operazioni finanziarie straordinarie richiedono la preventiva autorizzazione della Regione Abruzzo (Dipartimento Trasporti) e l'approvazione dell'Assemblea. Le tipologie di tali operazioni sono le seguenti:

- a) contrazione di mutui ipotecari e/o di finanziamenti a lungo termine;
- b) consolidamento di debiti;
- c) rilascio di ipoteche.;

TITOLO III RAPPRESENTANZA, POTERI DI FIRMA E AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 6 – POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – POTERI DI FIRMA

1. L'Assemblea ordinaria attribuisce i poteri finanziari al Presidente relativamente alle operazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 30 dello Statuto) attribuisce al Direttore Generale i poteri finanziari ordinari, di cui all'art. 3, del presente regolamento.
3. Presidente e Direttore Generale effettuano le operazioni finanziarie ordinarie di propria competenza, regolarmente autorizzate, con firma disgiunta.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE SPECIALI

1. Il Consiglio di Amministrazione autorizza le operazioni finanziarie di cui all'art. 4 del presente regolamento,
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dal Direttore Generale, delibera altresì:

- di richiedere ed accettare il finanziamento/mutuo alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione della gara Europea;
- di costituire i covenant/garanzie richiesti dall'Istituto di credito attraverso cessioni di crediti, pegno su crediti futuri o altre modalità concordate;
- di compiere ogni atto necessario al completamento di ogni singola operazione;

- di comunicare alla Regione Abruzzo l'avvenuta costituzione delle garanzie concordate con l'Istituto bancario e richiederne la presa d'atto.
- di autorizzare il Presidente e il Direttore Generale, con firma disgiunta, a dare esecuzione alle delibere intervenendo nei relativi atti, convenendo tutte le clausole, patti e condizioni accessorie che riterranno opportuni, con promessa di rato e valido.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE

1. L'Assemblea autorizza le operazioni finanziarie di natura straordinaria di cui all'articolo 28 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Direttore Generale su operazioni di finanza straordinaria e, dopo l'approvazione, la trasmette alla Regione (Dipartimento Trasporti)
3. Gli atti relativi alle operazioni finanziarie straordinarie sono esecutivi dopo l'approvazione con deliberazione di Giunta Regionale.
4. L'Assemblea, sulla base della deliberazione di Giunta Regionale, delibera:
 - di richiedere ed accettare il finanziamento/mutuo a lungo termine alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione della gara Europea;
 - di costituire i covenant/garanzie richiesti dall'Istituto di credito attraverso ipoteche o altre modalità concordate;
 - di compiere ogni atto necessario al completamento di ogni singola operazione;
 - di comunicare alla Regione Abruzzo l'avvenuta costituzione delle garanzie concordate con l'Istituto bancario e richiederne la presa d'atto.
 - di autorizzare il Presidente e il Direttore Generale, con firma disgiunta, a dare esecuzione alle delibere intervenendo nei relativi atti convenendo tutte le clausole, patti e condizioni accessorie che riterranno opportuni, con promessa di rato e valido.

Giunta Regionale d'Abruzzo

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Regionale sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it.
2. T.U.A. S.p.A procederà, dopo l'approvazione di cui al punto 1, alla pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito web aziendale.

Art. 11 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.